

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER  
LA LEVA DELLA CLASSE DEL 1830.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sulla leva della classe del 1830. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 782.)

È aperta la discussione generale.

**LIONS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**LIONS.** Signori, grave questione in tutti i paesi si è quella che riflette l'amministrazione della guerra; ma per noi che vogliamo assolutamente la nostra indipendenza, essa è questione gravissima e capitale. Converrebbe per conseguenza attrarre su di essa l'attenzione della Camera il più spesso possibile. Nè io quindi vorrei lasciarmi sfuggire questa propizia occasione, senza prendere ad esame gli atti del Governo in proposito emanati in questi ultimi anni. Addimostrare quali e quanto gravi inconvenienti produca il provvisorio nell'organizzazione dell'arma principale dell'esercito, della fanteria cioè, e come sarebbe urgente di darle ordini stabili e fissi; come sia conveniente di riformare radicalmente l'amministrazione militare, e come sia pericoloso ed incostituzionale di procedere in ciò a centoni e per decreti; come sia necessario e giusto di riformare al più presto le nostre scuole militari, i codici, i regolamenti di disciplina, e di porre il tutto in armonia colla legge fondamentale; come sia veramente urgente di regolare per legge l'avanzamento nell'esercito e tutelare così l'avvenire dei militari contro all'arbitrario, ed impedire le gravi conseguenze che deve infallantemente produrre il modo fin qui seguito; giacchè la legge del 1848 su questo negozio fatta per tempi eccezionali devesi, moralmente parlando, avere per abrogata dal giorno in cui cessarono siffatte eccezionali circostanze. Io penso che il signor ministro creda di destare con questo metodo una nobile emulazione fra gli ufficiali. L'intento sarebbe lodevole, ma si disinganni il signor ministro, che invece di destare questa emulazione egli suscita fra i medesimi una pericolosa rivalità che dapprima allenterà, e finirà poi col distruggere i legami di fratellanza ed amicizia che fin qui unirono i nostri ufficiali.

Addimostrare tutto ciò ed altre cose ancora si converrebbe oggi alla natura dell'argomento che dobbiamo trattare; senonchè la questione ne rimarrebbe soverchiamente complicata, locchè devesi ad ogni costo scansare, essendo questa già da per sé sola gravissima e complessa. Epperò rimandando quelle considerazioni all'epoca della discussione del bilancio della guerra, io mi restringo a chiamar oggi l'attenzione della Camera sul progetto di legge in discussione.

Non parlerò per ora delle modificazioni introdotte dal signor ministro nel progetto in discussione dalle quali non dissento; soltanto io esporrò alcune considerazioni sullo stato attuale della nostra legislazione militare sulla leva.

Il sistema dei provinciali è vecchio in queste provincie quanta la loro esistenza politica. Prima del 1798 esistevano reggimenti provinciali che servivano di riserva ed entravano in linea in caso di guerra. Dopo il 1814, a questi reggimenti si sostituirono i così detti contingenti, nel 1831 vennero sostituiti a questi le classi temporarie, ed un editto del 1837 ne regolò l'ordinamento, e finalmente nel 1839, appunto quando le otto classi temporarie erano in numero compiuto, un ultimo provvedimento sovrano regolò definitivamente questa organizzazione. Da essa risulta che in ciascun anno si deve fare la leva militare, e che debbono iscriversi 360 in-

dividui a ciaschedun reggimento, i quali devono servire per 16 anni, il primo dei quali sotto le armi onde ammaestrarsi al maneggio delle armi ed assuefarsi alla disciplina militare, per venir quindi rimandati a casa allorchè, surrogati da altri, ecc. Questa disposizione è così concepita:

« 29. I soldati provinciali saranno reclutati tutti per via d'iscritti di leva.

« La ferma loro continuerà ad essere di sedici anni, siccome infino ad ora era stabilita.

« I primi otto di tali anni saranno trascorsi nelle classi di servizio temporario.

« Gli altri otto anni saranno trascorsi nelle classi di riserva, ed ultimati che siano questi, i soldati provinciali verranno licenziati con assoluto congedo, e si intenderanno quindi dispensati da ogni ulteriore obbligo di servizio.

« 30. Ogni anno, nel ripartire che si farà gl'iscritti della leva fra i diversi corpi dell'armata, verranno sempre assegnati quali soldati provinciali 360 uomini a ciascun reggimento delle nove brigate di fanteria. »

La sostanza, la parte dispositiva della legge sta nel seguente articolo:

« 31. Tali 360 uomini formeranno una classe di servizio temporario.

« Staranno in tempo di pace almeno per un anno intero, che sarà il primo sempre della ferma loro, permanentemente sotto le armi al proprio reggimento, acciocchè possano essere ammaestrati, ed impraticarsi nel servizio militare.

« Trascorso che sia l'anno ora detto, la classe loro sarà licenziata con congedo illimitato, e verrà surrogata al reggimento da altri 360 nuovi iscritti di leva che formeranno similmente un'altra nuova classe di servizio temporario, la quale starà pure almeno un anno permanentemente sotto le armi: sarà poscia a sua volta licenziata con congedo illimitato; e verrà parimenti surrogata presso le insegne da una nuova classe prodotta dall'assegnazione di altri 360 iscritti di leva. »

La legge è dunque esplicita e chiara; questo è il fondamento del nostro sistema militare; quindi dal 1848 in poi non essendosi più fatta alcuna leva militare, si è sospesa l'azione della legge vigente a danno del nostro sistema, il che deve necessariamente portare una perturbazione nell'organizzazione dell'esercito, ed un disturbo grave alle famiglie, sia che si considerino gli uomini che sono soverchiamente trattenuti sotto le armi, sia che si pensi a quelli i quali devono ancora soddisfare alla leva, e che trovansi per conseguenza in una condizione d'aspettazione troppo prolungata.

Io so che taluno mi potrà rispondere che è in facoltà del Governo di chiamare e trattener sotto le armi i provinciali a seconda del suo beneplacito. Io però non posso ammettere questa dottrina, perchè una legge la quale stabilisce due classi ben distinte di soldati, delle quali la più numerosa è a tempo determinato mandata a casa, questa legge, dico, non potrebbe sussistere senzachè vi si trovasse un articolo il quale faccia facoltà al potere esecutivo di chiamare una o due, ed anche tutte le classi; ma evidentemente un tale articolo non può essere che un'eccezione alla regola, e non potrà mai a questa essere sostituito.

Il signor ministro nella relazione che precede il progetto presentato al Senato, dice, che il Governo si astenne dal promuovere la leva sulle classi successive a quella del 1829, perchè ravvisava opportuno che i giovani non fossero chiamati al militare servizio prima che avessero compiuto gli anni 21, e inoltre perchè sperava che si potessero anche